

N. 1894/16 Vol  
2209 CROW

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA  
IN BOLOGNA**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di

Dott. Elisabetta Tarozzi	presidente rel.
Dott. Francesca Salvatore	giudice
Dott. Antonella Allegrini	giudice on.
Dott. Norberto Costa	giudice on.

ha pronunciato il seguente  
**DECRETO DEFINITIVO**

nel procedimento n° [REDACTED] VOL relativo ai minori [REDACTED] i nati tutti a  
Bologna in data [REDACTED] e [REDACTED]

visto il ricorso della madre , che ha chiesto al Tribunale di procedere ai sensi dell' art.31  
del D.Lgs.286/98,

**O S S E R V A**

la norma invocata dalla ricorrente è applicabile alla situazione di fatto rappresentata, poiché diretta a disciplinare situazioni eccezionali, sorrette da gravi motivi che ricorrono "in tutti i casi in cui il minore sia concretamente esposto al pericolo di un grave pregiudizio psicoevolutivo cui si possa rimediare con la vicinanza di un genitore per un periodo di tempo determinato"(cfr. Cass. Sezioni Unite n.2221/2006, Cass. Sez. Prima Civile n.747/2007 e Cass. Ord. n. 823/2010 e Cass. Sezioni Unite n°21799/2010)).

La natura particolare della situazione del minore, tale da giustificare l'autorizzazione del genitore ad entrare o permanere nel territorio dello Stato, risulta evidente dalla natura temporanea del provvedimento, che deve contenere l'indicazione di un periodo di tempo determinato e cessa la sua efficacia, con la conseguente revoca, quando vengono a cessare i gravi motivi.

Nel caso in esame sussistono i gravi motivi previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione richiesta trattandosi di minori nati in Italia, radicati sul territorio italiano, frequentano regolarmente e [REDACTED] necessita di costante cure e controlli medici in quanto affetto da diabete mellito e gli è stata riconosciuta l'invalidità civile; i minori hanno un buon legame con la madre che rappresenta per loro un importante punto di riferimento affettivo, accuditivo, sanitario ed educativo e che è apparsa adeguata nello svolgimento delle

Vari

competenze genitoriali; il Collegio, pertanto, ritiene che un eventuale distacco dei minori dalla madre potrebbe avere ripercussioni negative sullo sviluppo psico-fisico dei bambini. Appare ,pertanto, necessario autorizzare la madre a permanere in Italia per accudire ai figli minori ed evitare in tal modo che gli stessi subiscano un pregiudizio alla loro evoluzione, per un periodo che, allo stato, si determina fino al compimento del ciclo della scuola elementare da parte di [redacted] a detto periodo la madre potrà provvedere ad avviare le pratiche amministrative per la concessione del permesso di soggiorno;

visto l'art.31 D.Lgs.286/98

P.Q.M.

visto il parere conforme del P.M.;

provvedendo in via definitiva;

**AUTORIZZA**

[redacted], madre dei minori [redacted] di nati tutti a Bologna in data [redacted] a permanere in Italia per il PERIODO CORRISPONDENTE AL COMPIMENTO DEL CICLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE da parte de [redacted]

Si notifichi alla ricorrente.

Si comunichi a:  
P.M.M.

Così deciso in Bologna, in data 8 giugno 2017

Il Presidente Rel.  
Dr.ssa Elisabetta Tarozzi

*ave*

Depositato in Cancelleria il

13/6/17



Il Funzionario Giudiziario  
M. Novella Vitali

*[Handwritten signature]*